

I BUONI LAVORO O VOUCHER (DOPO LA RIFORMA FORNERO)

Redazione: Dott.ssa Elena Figus
Area/e tematica/he: Lavoro
Parola/e chiave: buoni lavoro, riforma fornero, voucher
Aggiornamento: 11/2013

Il sistema di pagamento con i buoni lavoro (o voucher) si riferisce alle prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi le attività di natura meramente occasionale che non generano redditi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Se svolte nei confronti di imprese commerciali o di studi professionali, le prestazioni non potranno eccedere il limite di 2.000 euro per ciascun committente.

La legge, inoltre, ammette un utilizzo di buoni in agricoltura, per le attività stagionali svolte da giovani sotto i 25 anni, se inseriti in un percorso di istruzione, o da pensionati, oppure nel caso di attività svolte per i piccoli imprenditori agricoli (con fatturato non superiore a 7.000 euro) con esclusione di impiego degli iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il superamento di tale tetto comporta la trasformazione del rapporto tra le parti in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il sistema dei voucher il cui valore nominale è pari a 10 euro. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione, pari al 13% a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione sugli infortuni, pari al 7%, e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

L'acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante diverse procedure:

- la distribuzione di voucher cartacei presso le sedi INPS;
- la modalità di acquisto telematico;
- l'acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;
- l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati;
- l'acquisto presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale.

La riscossione dei buoni cartacei, distribuiti presso le sedi INPS, da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell'emissione.

Quanto alla riscossione dei voucher telematici, questa può avvenire tramite l'INPSCard o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.

I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati possono essere riscossi nella relativa "rete tabaccai" dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro un anno dall'emissione.

I voucher acquistati presso gli sportelli bancari abilitati sono pagabili, dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro ed entro un anno dal giorno dell'emissione, esclusivamente dal medesimo circuito bancario.

I voucher acquistati presso gli uffici postali sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro e entro 2 anni dal giorno dell'emissione, presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale.

Per concludere: è importante sapere che chi lavora con questa formula non sottoscrive un normale contratto di lavoro. Non è previsto alcun riferimento alla contrattazione collettiva, non si matura TFR, non si maturano ferie e altre indennità. Inoltre, il committente non ha l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego né consegnare la busta paga al lavoratore né registrare i lavoratori sul Libro Unico del Lavoro. L'unico obbligo del committente è quello di effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL.

Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale e, inoltre, la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all'INPS è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità e assegno per il nucleo familiare. Il reddito percepito tramite voucher può essere computato ai fini del rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.